



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
EMILIO BARUCCI	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI SCHIAVONE	Componente designato dalle imprese di assicurazione
GIANLUCA ROMAGNOLI	Componente designato dai clienti non consumatori

Relatore GIANLUCA ROMAGNOLI

Riunione del 25/06/2026

FATTO

Con ricorso pervenuto all'Arbitro Assicurativo il 13 febbraio 2026 (preceduto dai reclami del 17 gennaio 2025 e del 21 gennaio 2026) la società agricola ***, in qualità di contraente e assicurata non consumatore, ha chiesto al Collegio l'accertamento dell'obbligo dell'impresa di corrisponderle l'indennizzo del danno subito a seguito del furto verificatosi il 16 marzo 2024 presso il proprio immobile aziendale sito in ***, e la condanna dell'impresa al pagamento del residuo importo di euro 8.460,00.

La ricorrente rappresenta di avere stipulato nel 2021 una polizza multirischi a tutela dei propri immobili, per le garanzie incendio, furto e responsabilità civile, successivamente sostituita da una nuova polizza emessa nel dicembre 2023.

La ricorrente ancora espone che l'assicuratore, all'esito di una perizia, svolta senza sopralluogo, e trasmessale il 22 settembre 2024, le comunicava il diniego di copertura il successivo 10 ottobre 2024. Ciò perché la polizza escludeva i furti avvenuti in immobili non stabilmente abitati anche perché in fase di ristrutturazione.

La ricorrente contestava il diniego con reclamo del 17 gennaio 2025, in seguito al quale l'impresa disponeva un nuovo accertamento peritale.

A fronte di un danno stimato in euro 18.460,00, la seconda perizia determinava l'importo indennizzabile in euro 14.760,00, previa applicazione dello scoperto del 20% previsto per



l'ipotesi di mezzi di chiusura non conformi, facendo comunque salve eventuali ulteriori eccezioni contrattuali.

Prima della presentazione del ricorso, l'impresa corrispondeva alla ricorrente la somma di euro 10.000,00. Tale importo risultava inferiore sia alla stima complessiva del danno, pari a euro 18.460,00, sia all'importo di euro 14.760,00 derivante dall'applicazione dello scoperto del 20%. L'impresa riteneva tuttavia la liquidazione conforme alle condizioni di polizza e alle effettive condizioni di rischio dell'immobile assicurato.

In tale prospettiva, la ricorrente sottolinea la contraddittorietà della condotta dell'impresa. Dopo l'iniziale diniego fondato sulla ritenuta mancata stabile occupazione dell'immobile, l'impresa non ha infatti mantenuto una posizione di integrale esclusione della garanzia, ma ha proceduto alla liquidazione del sinistro, applicando lo scoperto del 20% previsto per i mezzi di chiusura non conformi. Tale comportamento, dunque, deporrebbe nel senso dell'operatività della garanzia furto.

La ricorrente, peraltro, contesta anche l'applicazione dello scoperto, sostenendo di non avere ricevuto o conosciuto le condizioni generali del 2023 in cui era previsto. Deduce, inoltre, che la documentazione fotografica acquisita in sede di sopralluogo dimostrerebbe l'effettivo utilizzo dell'immobile, per la presenza di arredi, effetti personali, indumenti, prodotti per la pulizia, cucina e letto in uso.

Con reclamo del 21 gennaio 2026 la ricorrente ha chiesto il pagamento dell'ulteriore importo di euro 8.460,00, assumendo dovuto l'indennizzo integrale di euro 18.460,00. L'impresa respingeva la richiesta con comunicazione del 27 gennaio 2026, ritenendo la liquidazione conforme alle risultanze istruttorie e alle condizioni contrattuali applicabili.

L'impresa, regolarmente costituita, in questa sede, chiede il rigetto del ricorso perché infondato nel merito. A tal fine oppone alla ricorrente che al momento del sinistro il rapporto era disciplinato dalla polizza sottoscritta nel dicembre 2023. Espone ancora come tutte le clausole sostitutive della precedente polizza erano conosciute dalla controparte che aveva sottoscritto la relativa scheda recante la dichiarazione di ricezione, conoscenza e accettazione della documentazione contrattuale.

Nel merito, l'impresa insiste sul fatto che gli accertamenti peritali avrebbero acclarato la non conformità dei mezzi tecnici di chiusura e, in particolare, la presenza, nell'apertura utilizzata dai ladri, di un vetro non antisfondamento. Ribadisce ancora che l'immobile non era stabilmente abitato, evidenziando come tale circostanza incida significativamente sullo stato reale del rischio e, quindi, come l'importo di euro 10.000,00 già corrisposto rappresenterebbe il massimo indennizzo contrattualmente dovuto.

Nella memoria di replica la ricorrente ha altresì chiesto il rimborso delle spese legali, quantificate in euro 2.500,00 oltre accessori.

DIRITTO

Prima di passare all'esame del merito, deve essere dichiarata inammissibile la domanda di rimborso delle spese legali, formulata dalla ricorrente soltanto nella memoria di replica.

L'art. 10, comma 2, del Decreto del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy* 6 novembre 2024, n. 215, esclude che con le memorie di replica e controreplica possano essere proposte domande nuove.



La richiesta di condanna al pagamento delle spese legali è certamente tale perché introduce una pretesa ulteriore rispetto alla domanda originaria di pagamento del residuo indennizzo che non ha alcuna attinenza con quelle presentate con il ricorso e dunque non può essere esaminata.

La domanda principale è invece parzialmente fondata.

La controversia devoluta al Collegio riguarda la determinazione dell'indennizzo dovuto in relazione al sinistro denunciato dalla ricorrente e, in particolare, riguarda la legittimità delle riduzioni operate dall'impresa in sede liquidativa e già, inutilmente, contestata dalla ricorrente con il reclamo del 21 gennaio 2026.

Nel merito, la soluzione della controversia richiede l'esame della polizza emessa nel dicembre 2023. Deve escludersi, infatti, la rilevanza della più, asseritamente, favorevole polizza del 2021 perché l'ultima aveva validità sino al 7 dicembre 2022 e quindi non poteva ricomprendere un sinistro "datato" 16 marzo 2024. È, dunque, la polizza del 2023 che individua i limiti entro i quali l'assicuratore si è obbligato a rivalere l'assicurato del danno prodotto dal sinistro (art. 1882 cod. civ.).

La polizza del 2023, peraltro, costituisce l'imprescindibile termine per la risoluzione della controversia anche se la ricorrente ne oppone l'ignoranza. Infatti, la sua piena conoscenza si presume dalla documentazione presentata dall'assicuratore che ha dimostrato tramite la produzione della dichiarazione di ricezione, conoscenza ed accettazione che all'assicurato erano note le regole contrattuali e le relative limitazioni.

L'impresa ha prodotto le condizioni generali della polizza del 2023, indicata come sostitutiva della precedente e la scheda recante la dichiarazione di ricezione, conoscenza e accettazione delle condizioni di assicurazione. Dunque, ha depositato elementi documentali sufficienti per concludere per la piena efficacia del vincolo negoziale, non discutendosi di contratto con i consumatori.

La liquidazione dell'indennizzo deve essere effettuata dunque avendo riguardo all'art. 12.5 delle condizioni generali, rubricata «mezzi di chiusura». Tale clausola subordina la garanzia furto alla presenza, nelle aperture verso l'esterno, di mezzi di protezione e chiusura aventi le caratteristiche tecniche indicate in polizza (tra cui vetri antisfondamento) e prevede l'applicazione di uno scoperto del 20% quando i mezzi esistenti siano difformi e la difformità riguardi l'apertura utilizzata dai ladri per introdursi nei locali.

Ora nel caso di specie deve trovare applicazione la clausola di scoperto poiché l'assicuratore ha assolto il suo onere di provare l'esistenza di fatti limitativi della pretesa dell'assicurato (cfr. Cass. civ., sez. III, 9 agosto 2023, n. 24273). Infatti, dalla seconda perizia, con sopralluogo, emerge che l'infisso forzato dai ladri per introdursi nei locali dell'impresa non era provvisto di vetro antisfondamento come richiesto dalla polizza.

Nel caso di specie, la verifica del furto e la sua astratta riconducibilità alla garanzia non sono controverse, avendo la stessa impresa riconosciuto e liquidato un indennizzo. Quanto alla difformità dei mezzi di chiusura, l'impresa ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante. La seconda perizia, svolta a seguito di sopralluogo, ha rilevato che l'infisso utilizzato dai ladri per l'ingresso nei locali dell'impresa era sprovvisto di vetro antisfondamento come previsto dalla polizza. Dato emergente anche dalla prima perizia, contestata dalla ricorrente, che indica che l'ingresso dei ladri è avvenuto "forzando infissi non blindati".



Pertanto, risulta corretta l'applicazione dello scoperto contrattuale del 20% e, per converso si palesa infondata la domanda di ristoro integrale avanzata dalla ricorrente.

La domanda principale è invece fondata nei termini che seguono. Infatti, deve escludersi la legittimità della riduzione dell'indennizzo di una percentuale ulteriore rispetto allo scoperto del 20% e, dunque, il suo ulteriore "abbattimento" da euro 14.760,00 ad euro 10.000,00.

L'impresa in sede di liquidazione del danno, in primo luogo, non può ridurre l'entità dell'indennizzo applicando criteri limitativi non espressamente contemplati nella polizza. Pertanto, ogni eventuale ulteriore decurtazione che non trova una sua base negoziale, in principio, non è da considerare legittima, salvo diversa previsione del legislatore.

La riduzione ulteriore rispetto alla clausola di scoperto risulta difficilmente compatibile tanto con la condotta dell'impresa quanto con il materiale probatorio acquisito.

Sul primo versante, va considerato che l'impresa, dopo l'iniziale diniego fondato sulla ritenuta mancata stabile occupazione dell'immobile, non ha mantenuto una posizione di integrale esclusione della garanzia. Essa ha invece proceduto alla liquidazione del sinistro, applicando lo scoperto del 20% previsto per i mezzi di chiusura non conformi. Tale condotta successiva, valutabile ai sensi dell'art. 1362, comma 2, cod. civ., depone nel senso dell'operatività della garanzia furto, pur non equivalendo al pieno riconoscimento della stabile abitazione dell'immobile.

Sul secondo versante, si osserva come la documentazione in atti rende plausibile la stabile occupazione dell'immobile. Dalle perizie risulta che erano attive utenze (luce, acqua, gas), la documentazione fotografica evidenzia la presenza di arredi, effetti personali, indumenti, prodotti per la pulizia, cucina, letto in uso, che rende quanto meno dubbia la tesi della totale assenza di uno stabile utilizzo. Dubbio, si sottolinea, che certo non può essere superato dalla seconda perizia, stesa in esito ad un sopralluogo, in quanto successiva di circa un anno rispetto alla data del sinistro e descrittiva dello stato dell'immobile al momento della verifica, ma non indicativa di ciò che era al momento dell'avveramento del fatto dannoso.

Di tale incertezza probatoria deve farsi carico l'assicuratore, riguardando un fatto limitativo od impeditivo della pretesa dell'assicurato (art. 2697 cod. civ.).

La legittimità dell'ulteriore riduzione dell'indennizzo non può essere giustificata asserendo il sopravvenire di un aggravamento del rischio dopo la conclusione del contratto.

Ai sensi dell'art. 1898 cod. civ., la riduzione dell'indennizzo non consegue automaticamente all'aggravamento sopravvenuto del rischio. L'assicuratore deve provare il maggiore premio che avrebbe richiesto se avesse conosciuto il nuovo stato del rischio al momento della stipulazione e, solo su tale base, può ridurre proporzionalmente l'indennizzo, secondo il rapporto tra il premio pattuito e quello che sarebbe stato dovuto per il rischio aggravato (Cass., civ., sez. III, 6 ottobre 2016, n. 20011).

L'impresa però non ha versato in atti - e comunque nel fascicolo non sono allegati - elementi idonei a dimostrare né la sopravvenienza e la stabilità del preteso aggravamento, né il criterio proporzionale attraverso il quale l'impresa è pervenuta alla liquidazione di euro 10.000,00. Ancora, pure in questo caso, gli accertamenti peritali non colmano tale lacuna per le ragioni già indicate: il primo elaborato risulta redatto senza sopralluogo; il secondo, pur svolto mediante sopralluogo, è successivo di circa un anno al sinistro e descrive lo stato dell'immobile al momento della verifica, senza fornire elementi oggettivi e concludenti circa la sua effettiva condizione alla data del 16 marzo 2024.



Una volta liquidato il sinistro con applicazione dello scoperto del 20%, l'impresa non poteva operare un'ulteriore decurtazione dell'indennizzo in assenza di una specifica base contrattuale e di un criterio di calcolo verificabile.

Ne consegue che l'indennizzo dovuto deve essere determinato in euro 14.760,00, pari all'importo risultante dalle valutazioni peritali al netto dello scoperto del 20%. Poiché l'impresa ha già corrisposto euro 10.000,00, residua in favore della ricorrente l'importo di euro 4.760,00, oltre interessi legali dal reclamo del 21 gennaio 2026 al soddisfo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'impresa corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 4.760,00, oltre interessi legali dal reclamo del 21 gennaio 2026 al soddisfo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'impresa corrisponda a IVASS la somma di euro 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

Per la Presidente

Firmato digitalmente da
GIOVANNI STELLA